



COMUNE DI LIMBIATE **PROVINCIA DI MONZA BRIANZA**

Codice:11009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **N. 17 DEL 22/06/2020**

Oggetto: MODIFICA ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **Giugno** alle ore 20:30 convocato ai sensi del Titolo III – Capo I - del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze in Sessione Ordinaria a porte chiuse e in Seduta Pubblica per trattare l'oggetto su indicato.

NOME	PRESENZA	NOME	PRESENZA
ROMEO ANTONIO DOMENICO	Presente	PIZZI OMAR	Presente
ROMEO VINCENZO	Presente	SCHIESARO ROMINA	Presente
VERGA NICOLO'	Presente	RICHICHI ELISABETTA	Presente
GIANNESI MASSIMILIANO F.	Presente	SCUDIERI SANDRO	Presente
CARVELLI LILIANA	Presente	COSENTINO MASSIMILIANO	Assente
ROTOLO NICOLA	Presente	LODOLA DANIELE	Presente
MALLAMACI ANTONINO	Presente	ZUCCHIATTI MARIO	Assente
SGRO' COSMA PASQUALE	Assente	DE LUCA RAFFAELE	Assente
REBOSIO CLAUDIO	Presente	BASSO FRANCA GINA	Presente
CETTUL ALESSIO	Assente	URSINO CRISTINA	Presente
ZAPPA CHIARA ELISABETTA	Assente	CHIESA ALICE	Assente
SCHIEPPATI CARLO	Presente	VISCARDI ARMIDA	Assente
ROMEO FRANCESCO	Presente		

Sono così presenti n. 17 su 25 Consiglieri assegnati e in carica.

Sono presenti gli Assessori: DALO' AGATA, FUMAGALLI GIUSEPPE GAETANO, MESTRONE LUCA CARLO MARIO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Andrea Fiorella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Vincenzo Romeo, assume la Presidenza del C.C. e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

Oggetto: MODIFICA ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera nr. 66 del 20/12/2018, di approvazione del regolamento modifica regolamento per la disciplina della rateizzazione applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali nonché la delibera nr. 8 del 5/04/2019;

Ritenuto di dover modificare detto regolamento al fine di poterlo adeguare ai commi da 796 a 802, dell'art.1, della legge di Bilancio 2020, la dilazione del pagamento delle somme dovute.

Ritenuto di dover modificare l'art. 3 del Regolamento per la disciplina della rateizzazione dei debiti per imposte e tributi comunali e debiti di natura non tributaria al fine di adeguarlo alla legge 160/2019 secondo lo schema di allegato sotto la lett. "A" di cui fa parte integrante al presente atto;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT dott. Giuseppe Cogliati di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto inoltre il verbale della Commissione Risorse, Bilancio, Programmazione, Personale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 41 del 22/05/2020 sotto la lett. "B";

Udita la discussione, risultante dalla registrazione digitale, trascritta ed allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "C" quale parte integrante e sostanziale;

Presenti e votanti n. 17 consiglieri;

Con voti favorevoli: n. 17 - **DICIASSETTE**, contrari , astenuti , all'unanimità, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di modificare l'art. 3 del regolamento per la disciplina della rateizzazione applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali e di natura non tributaria come si desume dall'allegato sotto la lett. "A" di cui alla presente deliberazione che ne

Delibera C.C. n°17 del 22/06/2020

forma parte integrante e sostanziale, prendendo atto che le modifiche e/o integrazioni sono evidenziate con coloritura gialla.

Indi, con separata votazione, Presenti e votanti n. 17 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli **n. 17 - DICIASSETTE**, **contrari** , **astenuti** , all'unanimità, espressi peralzata di mano, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Delibera C.C. n°17 del 22/06/2020

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Vincenzo Romeo

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Fiorella



Codice:11009

Comune di Limbiate

Provincia di Monza Brianza

Settore Servizi Finanziari Personale ICT
Proposta N° 12/2020

PARERE TECNICO

Oggetto: MODIFICA ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 28/05/2020



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Giuseppe Cogliati / INFOCERT SPA



Comune di Limbiate

Provincia di Monza Brianza

Codice:11009

Settore Servizi Finanziari Personale ICT
Proposta N° 12/2020

PARERE CONTABILE

Oggetto: MODIFICA ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li, 28/05/2020



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Giuseppe Cogliati / INFOCERT SPA



COMUNE DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 22/06/2020

OGGETTO: MODIFICA ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale , visti gli atti di ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo comune il 30/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Limbiate, 30/06/2020

Il Segretario Generale
Andrea Fiorella / INFOCERT SPA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA

ESTRATTO

Approvato con Deliberazione Consigliare nr. 66 il 20/12/2018 modificato con delibera CC. N. 8 del 5/4/2019

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

~~2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:~~

~~a) fino ad un massimo di 10 mesi per importi da euro 100,00 ad euro 500,00 senza fideiussione;~~

~~b) fino ad un massimo di 10 mesi per importi da euro 501,00 ad euro 1.000,00 senza fideiussione;~~

~~c) fino ad un massimo di 12 mesi per importi superiori ad euro 1.001,00 ad euro 10.000,00 senza fideiussione;~~

~~d) fino ad un massimo di 24 mesi per importi da euro 10.001,00 ad euro 25.000,00 senza fideiussione;~~

~~e) fino ad un massimo di 36 mesi per importi da euro 25.001,00 ad euro 50.000,00 senza fideiussione;~~

~~f) fino ad un massimo di 48 mesi per importi da euro 50.001,00 a € 100.000,00 con fideiussione;~~

~~g) oltre 100.001,00 un massimo di 60 mesi con concessione di ipoteca volontaria in favore dell'Ente (spese a carico del richiedente), in assenza di beni di proprietà con fideiussione;~~

2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo come segue:

a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;

c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;

d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

f) oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

4. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

6. I limiti, le modalità e quant'altro previsto dal presente articolo e dal successivo art. 4 si applicano per analogia, ove possibile, agli altri carichi arretrati di natura non tributaria.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

8. Ai sensi del comma 799, dell'art.1, della legge di Bilancio 2020, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

9. Si decade automaticamente dal beneficio della rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, la decadenza avviene se vi è stato espresso sollecito, nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi. Resta fermo che il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

COMUNE DI LIMBIATE

Provincia di Monza e Brianza

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 41 del 20/05/2020

In data 20/20/2020 il Collegio dei Revisori dei Conti esprimere un parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: **MODIFICA ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA;**

Vista la propria delibera nr. 66 del 20/12/2018, di approvazione del regolamento modifica regolamento per la disciplina della rateizzazione applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali nonché la delibera nr. 8 del 5/04/2019;

Vista la proposta di modifica di detto regolamento al fine di poter adeguare ai commi da 796 a 802, dell'art.1, della legge di Bilancio 2020, la dilazione del pagamento delle somme dovute.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- esaminata la deliberazione di cui in premessa;
- preso atto del parere con cui il Dirigente del Settore Servizi Finanziari Personale e ICT ritiene la proposta regolare sotto il profilo sia tecnico che contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: **MODIFICA ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA.**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

RAG. SPINELLI ANGELO

DOTT. RAG. BIANCHI MARIA CARLA

DOTT. GRITTI SEVERINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA

ESTRATTO

Approvato con Deliberazione Consigliare nr. 66 il 20/12/2018 modificato con delibera CC. N. 8 del 5/4/2019

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

~~2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:~~

~~a) fino ad un massimo di 10 mesi per importi da euro 100,00 ad euro 500,00 senza fideiussione;~~

~~b) fino ad un massimo di 10 mesi per importi da euro 501,00 ad euro 1.000,00 senza fideiussione;~~

~~c) fino ad un massimo di 12 mesi per importi superiori ad euro 1.001,00 ad euro 10.000,00 senza fideiussione;~~

~~d) fino ad un massimo di 24 mesi per importi da euro 10.001,00 ad euro 25.000,00 senza fideiussione;~~

~~e) fino ad un massimo di 36 mesi per importi da euro 25.001,00 ad euro 50.000,00 senza fideiussione;~~

~~f) fino ad un massimo di 48 mesi per importi da euro 50.001,00 a € 100.000,00 con fideiussione;~~

~~g) oltre 100.001,00 un massimo di 60 mesi con concessione di ipoteca volontaria in favore dell'Ente (spese a carico del richiedente), in assenza di beni di proprietà con fideiussione;~~

2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo come segue:

a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;

c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;

d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

f) oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

4. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

6. I limiti, le modalità e quant'altro previsto dal presente articolo e dal successivo art. 4 si applicano per analogia, ove possibile, agli altri carichi arretrati di natura non tributaria.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

8. Ai sensi del comma 799, dell'art.1, della legge di Bilancio 2020, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

9. Si decade automaticamente dal beneficio della rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, la decadenza avviene se vi è stato espresso sollecito, nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi. Resta fermo che il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Oggetto: MODIFICA ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE APPLICABILE AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n.17 Consiglieri.

Punto n. 6 all'Ordine del Giorno.

Presidente

Dottor Cogliati.

Dott. Cogliati

Devo dire che il Consiglio Comunale con l'approvazione del Regolamento nel dicembre del 2018 ha anticipato quanto il Legislatore nazionale ha poi approvato con la Finanziaria 19. Questo perché l'Amministrazione era partita con una vasta operazione di recupero evasione, quindi si aveva la necessità di dover rateizzare, di dover venire incontro al contribuente che era in difficoltà e che aveva anche l'obbligo di pagare le sanzioni che per un motivo o l'altro stavano arrivando al capolinea. Quindi già l'anno scorso, con un anno di anticipo, il Consiglio Comunale aveva affrontato questo Regolamento. Ora, la Finanziaria, un anno dopo, pone delle condizioni leggermente migliori per il contribuente e quindi il Consiglio Comunale è obbligato ad accettare quelle condizioni e poi, l'altra importante variazione, elimina la fideiussione, perché nel Regolamento che aveva approvato il Consiglio Comunale c'era questa condizione, condizione che, in realtà, poi nei fatti non si è mai applicata, perché già il contribuente fa fatica, già si convince a dover rientrare con un piano rateale, se poi lo si appesantisce con una fideiussione, quindi col sistema bancario, va a finire che l'operazione, dopo grandi sforzi, non andava a buon segno. Quindi, forzando un po' la mano la fideiussione nei fatti era superata ed il Legislatore infatti non ha posto questa condizione. Certo, se uno non paga poi si riprende con gli strumenti che il Legislatore stesso ci ha dato. La Finanziaria sta costruendo, attraverso l'accesso all'Anagrafe Tributaria, un sistema molto più efficace e quindi credo che la lotta all'evasione, che dal conto consuntivo verrà dato un resoconto della situazione, possa permettere al Comune di incrementare e di avere risorse aggiuntive anche per i prossimi anni.

Presidente

Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? Votiamo il punto n. 6.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Presidente

All'unanimità. Si vota l'immediata eseguibilità

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Presidente

All'unanimità. Grazie Consiglieri.